ULTERIORI NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 6

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, puo' essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio e' fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Versione in vigore dal 17 dicembre 1981, non più in vigore dal 13 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
Estremi	Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-norme-per-l-accelerazione-delle-procedure-per-l-esecuzione/art-6-cauzione-provvisoria-e-cauzione-definitiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it